

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

## A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

## A1604C - Tutela e uso sostenibile delle acque

**OGGETTO:** Regolamento regionale 15/R/2006 – Definizione dell’area di salvaguardia del pozzo potabile denominato P2 - codice univoco TO-P-04225, ubicato nel Comune di None (TO) e gestito dalla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (S.M.A.T. S.p.A.).

L’Ente di Governo dell’Ambito n. 3 “*Torinese*”, d’intesa con la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (di seguito S.M.A.T. S.p.A.) - gestore d’ambito nonché committente dello studio idrogeologico per la ridefinizione dell’area di salvaguardia - con nota in data 21/3/2025 ha trasmesso la Determinazione del Direttore Generale n. 46 del 21/3/2025 con la documentazione corredata dagli atti a firma del professionista incaricato - dott. geol. Luca Filieri - a supporto della proposta di definizione dell’area di salvaguardia ai sensi del regolamento regionale 15/R/2006 e ss.mmi.ii. del pozzo potabile denominato P2 - codice univoco TO-P-04225, ubicato nel Comune di None (TO).

L’area di salvaguardia del suddetto pozzo risulta attualmente perimetrata con il criterio geometrico stabilito dalla normativa statale che - in assenza di uno specifico provvedimento regionale - prevede una circonferenza di raggio 200 metri, con centro nel punto di presa.

Dagli atti di progetto presentati a corredo dell’istanza, risulta il seguente quadro di contesto.

Il pozzo è ubicato a Sud del concentrico principale di None, a una quota altimetrica di circa 246 metri s.l.m., all’interno di una cabina di protezione il cui accesso è consentito unicamente al personale autorizzato dal gestore e alle autorità di controllo.

Dal punto di vista cartografico, risulta ricompreso nella sezione n. 173070 della BdTre della Regione Piemonte in scala 1:10.000 e, per quanto concerne l’inquadramento catastale, nel foglio n. 27, mappale n. 1726.

Dal punto di vista geologico, l’area in cui si colloca il pozzo ricade nel Foglio n. 68 “Carmagnola” della Carta Geologica d’Italia alla scala 1:100.000, che ascrive il settore alla formazione sedimentaria del Pleistocene costituita dal “*Sistema dei terrazzi a depositi argilloso-sabbioso-ghiaiosi con paleosuolo giallo rossiccio sospesi fino a una decina di metri sulle alluvioni medio-recenti del fiume Po (fluviale e fluvio-glaciale Riss)*”. In funzione delle caratteristiche litologiche, strutturali e di permeabilità relativa, nell’area possono essere distinti:

- *complesso superficiale* - comprende i depositi fluviali olocenici e quelli fluviali e fluvio-glaciali del Pleistocene medio-superiore formati, fondamentalmente, da ghiaie e sabbie con subordinate intercalazioni limoso-argillose; trattasi, quindi, di materiali molto permeabili. I termini topograficamente più elevati presentano in superficie un paleosuolo argilloso che, se conservato, garantisce una protezione naturale alle sottostanti falde perché riduce la possibilità di infiltrazione; i depositi più recenti, di età olocenica, sono invece distribuiti lungo i principali corsi d’acqua e costituiscono fasce di larghezza variabile. La



permeabilità relativa del *complesso* è piuttosto elevata, anche se si possono incontrare orizzonti con abbondante matrice fine con permeabilità inferiore. Questo insieme di depositi di origine fluviale-fluvio-glaciale di età Pleistocene medio-Olocene rappresenta l'acquifero superficiale, ospita una falda a superficie libera caratterizzata da una direzione di deflusso sub-parallela all'andamento del reticolo idrografico superficiale;

- *complesso Villafranchiano* - comprende depositi fluvio-lacustri di età compresa tra il Pliocene superiore e il Pleistocene inferiore costituiti da alternanze di sedimenti di ambiente fluviale (ghiaie e sabbie) e palustre-lacustre (limi e argille con frequenti intercalazioni di livelli ricchi di sostanza organica). All'interno del *complesso*, in corrispondenza dei livelli permeabili ghiaioso-sabbiosi di origine fluviale sono contenute diverse falde in pressione, confinate dai livelli limoso-argillosi di origine palustre-lacustre che fungono da setti impermeabili. Questo sistema multifalde in pressione rappresenta il sistema idrico più sfruttato della pianura torinese, anche grazie alle sue caratteristiche di elevata protezione naturale; le falde in pressione dell'acquifero Villafranchiano sono separate tra loro e, soprattutto, lo sono rispetto alla falda superficiale.

L'area in esame è quindi caratterizzata dalla sovrapposizione di distinti complessi omogenei dal punto di vista idrogeologico il cui livello di separazione è collocato in corrispondenza del primo orizzonte limoso-argilloso impermeabile.

Le caratteristiche di completamento del pozzo *P2* sono desumibili dalla documentazione tecnica contenuta negli atti di progetto presentati a corredo dell'istanza.

Il pozzo è profondo 110 metri dal piano-campagna e filtra tra -26,5 e -28 metri, tra -34,5 e -36 metri e tra -94,5 e -99 metri, esclusivamente nel complesso acquifero profondo e ha una portata massima in concessione pari a 12 l/s. E' presente una camicia di protezione in acciaio esterna a quella di rivestimento, collocata tra 0 e -23 metri di profondità dal piano-campagna; la funzione di tale elemento costruttivo, oltre a quella di sostegno del foro, è quella di impedire l'eventuale propagazione di sostanze inquinanti provenienti dalla superficie e evitare la miscelazione tra la falda superficiale e le falde profonde.

Dalla consultazione della *Carta della base dell'acquifero superficiale*, approvata con D.G.R. n. 34-11524 del 3/6/2009, successivamente modificata dalla determinazione n. 900 del 3/12/2012 e da ulteriori atti amministrativi di modifica puntuale quale strumento per la valutazione della conformità delle opere di derivazione di acqua sotterranea ai principi di cui all'articolo 2 della legge regionale 30/4/1996, n. 22, così come modificata dalla legge regionale 7/4/2003, n. 6, si evince che, in corrispondenza del pozzo, la base dell'acquifero superficiale si colloca a una quota di circa 220 metri s.l.m., ovvero a circa -26 metri di profondità dal piano-campagna e, pertanto, il pozzo risulta a norma, dal momento che filtra esclusivamente gli orizzonti acquiferi profondi.

Per determinare le caratteristiche idrodinamiche dell'acquifero profondo filtrato dal pozzo sono stati analizzati i dati disponibili, forniti da S.M.A.T. S.p.A., relativi a una prova a gradini di portata effettuata sullo stesso. La proposta di definizione - individuata con il metodo *cronologico* - è stata determinata considerando, per la simulazione modellistica, la portata massima di esercizio del pozzo, ovvero il volume d'acqua prelevato derivante da un pompaggio continuo per 24 ore - pari a 12 l/s - e sulla base delle risultanze di uno studio idrogeologico che ha evidenziato un grado di vulnerabilità intrinseca trascurabile dell'acquifero captato, valutato con il metodo parametrico a punteggio semplice G.O.D. (Foster, 2002).

L'area di salvaguardia che ne è risultata ha, pertanto, le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta, di forma rettangolare, è stata delimitata tenendo conto delle condizioni locali in modo da considerare l'areale attualmente già recintato e sottoposto a protezione per una migliore gestione operativa, per una superficie di 156,843 metri quadrati;
- zona di rispetto ristretta, di forma sub-circolare e dimensionata sulla base dell'isocrona a 60 giorni, per una superficie di 3.228,223 metri quadrati;
- zona di rispetto allargata, di forma sub-circolare e dimensionata sulla base dell'isocrona a 180 giorni, per una superficie di 5.639,777 metri quadrati.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nell'elaborato "*Tavola 8 - COMUNE DI NONE - Definizione aree di salvaguardia Pozzo P2 - Estratto da cartografia catastale (C.T. Comune di None) - scala 1:1.000*", estratto conformemente dalla relazione a firma del professionista incaricato - dott. geol. Luca Filieri - e agli atti con la documentazione

trasmessa.

Dagli atti di progetto presentati a corredo dell'istanza, risulta che le zone di rispetto, ristretta e allargata, ricadono totalmente in aree agricole per le quali è risultato necessario redigere uno specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari di cui all'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006 e che sono attraversate da tratti sterrati di viabilità secondaria utilizzati saltuariamente dal gestore per l'accesso al pozzo e dai proprietari dei fondi adiacenti e, per tale motivo, non si rileva un transito sistematico e significativo in termini di rischi correlati alla ricaduta di inquinanti aerodispersi e al dilavamento di sostanze antigelive e non costituiscono, pertanto, un centro di pericolo tale da dover prevedere interventi di sicurezza. Il pozzo è ubicato a ridosso del Palazzetto dello sport di None e l'area di salvaguardia interessa parzialmente i campi sportivi appartenenti alla struttura, tuttavia si ritiene che tali elementi non costituiscano fonte di potenziale pericolo data la presenza non continuativa di persone che usufruiscono della struttura e, soprattutto, per il fatto che l'acquifero filtrato dal pozzo è quello profondo.

L'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*", con nota in data 17/12/2024, ha trasmesso al Comune di None (TO), all'ASL TO5 di Chieri, Carmagnola, Moncalieri e Nichelino - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Igiene Sanità Pubblica e all'ARPA - Dipartimento territoriale di Torino (Piemonte Nord Ovest), la documentazione tecnica relativa alla proposta di definizione dell'area di salvaguardia del pozzo potabile P2 - codice univoco TO-P-04225, ubicato nel medesimo Comune di None e gestito dal gestore d'ambito - S.M.A.T. S.p.A. - al fine di ottenere i pareri di competenza secondo quanto previsto dall'Allegato D del regolamento regionale 15/R/2006.

Il Comune di None (TO), interessato dall'area di salvaguardia, visionata la documentazione trasmessa, non ha fatto pervenire osservazioni in merito alla definizione proposta.

L'ASL TO5 di Chieri, Carmagnola, Moncalieri e Nichelino - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Igiene Sanità Pubblica - visionata la documentazione tecnica allegata all'istanza, con nota in data 28/1/2025 - agli atti dell'amministrazione - ha comunicato di non aver rilevato elementi ostativi all'approvazione della proposta presentata, fatte salve le valutazioni da parte degli altri Enti tecnici coinvolti.

Nella medesima nota, la stessa ASL TO5, raccomanda di garantire la puntuale applicazione delle indicazioni contenute nel Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari, oltre che nelle realtà agricole, anche nella gestione del verde dell'adiacente impianto sportivo.

L'ARPA - Dipartimento territoriale di Torino (Piemonte Nord Ovest) - esaminata la documentazione tecnica e gli elaborati allegati all'istanza, con nota in data 19/2/2025 - agli atti dell'amministrazione - ha considerato adeguata e conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006 la proposta di definizione di area di salvaguardia presentata, condividendo l'individuazione e la valutazione dei centri di rischio effettuata dal proponente.

Nella medesima nota, la stessa ARPA, ha evidenziato alcune misure cautelative da adottare all'interno dell'area di salvaguardia per la tutela della risorsa idrica captata, e in particolare:

- verificare che i tratti di viabilità che interessano l'area di salvaguardia siano dotati di sistemi di raccolta delle acque di dilavamento o di sversamenti accidentali che ne impediscano la dispersione nel sottosuolo; dovrà inoltre essere assicurata la loro costante manutenzione da parte dell'Ente responsabile della gestione dell'infrastruttura stessa;
- nel caso in cui le zone di rispetto vengano utilizzate per il pascolo di bestiame, l'articolo 6, comma 2 del regolamento regionale 15/R/2006 vieta specificamente la stabulazione di bestiame nella zona di rispetto ristretta, mentre il comma 1, punto m) vieta il pascolo e la stabulazione di bestiame che ecceda i 170 kg per ettaro di azoto presente negli effluenti; nella zona di rispetto ristretta è comunque vietato lo stoccaggio di effluenti zootecnici, concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari;
- dal momento che il pozzo e la relativa area di salvaguardia sono a ridosso dei campi sportivi annessi al Palazzetto dello sport di None, si evidenzia che per tali aree dedicate ad attività sportive l'articolo 6, comma 1, punto d) del regolamento regionale 15/R/2006 vieta l'impiego per scopi non agricoli di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione;
- garantire che la zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale

15/R/2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità delle relative opere; l'accesso in tale zona, recintata, dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore e alle autorità di controllo;

- nell'area di salvaguardia dovrà essere vietato l'insediamento dei centri di pericolo individuati all'articolo 6, comma 1 del regolamento regionale 15/R/2006;
- l'area di salvaguardia dovrà essere recepita negli strumenti urbanistici del comune interessato, il quale dovrà emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la definizione dell'area stessa.

In conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006, la documentazione presentata comprende anche la proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari per i terreni a destinazione agricola ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia; tale proposta, che contiene le conclusioni sullo studio pedologico dell'areale interessato, indica che i terreni agrari delle zone di rispetto ristretta e allargata siano ascrivibili alla Classe 4 di gestione agricola, in quanto caratterizzati da una vulnerabilità intrinseca dell'acquifero captato trascurabile e da una capacità protettiva dei suoli altamoderatamente alta; i terreni appartenenti alla Classe 4 hanno una bassa suscettibilità di contaminazione della risorsa idrica e, conseguentemente, una minima limitazione degli interventi agronomici ammessi sulle colture presenti.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 14, in data 3/4/2025.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione risulta conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006 recante *"Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)"* e ss.mm.ii..

Atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia possa essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico della captazione, nonché siano posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tale zona, recintata, dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore e alle autorità di controllo;
- si effettuino interventi di pulizia e di manutenzione periodica dell'opera di presa e dell'edificio contenente il pozzo;
- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento dei tratti di viabilità secondaria utilizzati saltuariamente dal gestore per l'accesso al pozzo e dai proprietari dei fondi agricoli adiacenti ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della stessa area; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con la zona di rispetto ristretta;
- si provveda alla verifica degli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- dal momento che il pozzo e la relativa area di salvaguardia sono a ridosso dei campi sportivi annessi al Palazzetto dello sport, nelle aree dedicate alle attività sportive è vietato l'impiego per scopi non agricoli di

mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione, come prevede il punto d), comma 1 dell'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006;

- l'eventuale impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nella conduzione delle attività agricole all'interno dell'area di salvaguardia sia effettuato in conformità alle indicazioni di cui al Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari allegato alla proposta di definizione, che dovrà essere sottoscritto dai conduttori delle particelle agricole ricadenti all'interno dell'area medesima e trasmesso, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino.

Vista la documentazione presentata, redatta in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006 e comprendente la proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari relativa alle particelle catastali ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia, che dovrà essere sottoscritta dai conduttori dei terreni a destinazione agricola e che dovrà, altresì, essere inviata, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino da tutti coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate;

dato atto che in assenza di una formale comunicazione alla Città Metropolitana di Torino del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari è vietato lo spandimento di concimi chimici e la somministrazione di qualsiasi tipologia di fertilizzanti e di prodotti fitosanitari;

ritenuto che le attività agricole insistenti sull'area di salvaguardia potranno essere condotte in conformità alle disposizioni di legge secondo le previsioni della proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari sopra richiamato;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*", in data 17/12/2024, con la quale è stata trasmessa al Comune di None (TO), all'ASL TO5 di Chieri, Carmagnola, Moncalieri e Nichelino - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Igiene Sanità Pubblica e all'ARPA - Dipartimento territoriale di Torino (Piemonte Nord Ovest), la documentazione tecnica relativa alla proposta di definizione dell'area di salvaguardia del pozzo potabile P2 - codice univoco TO-P-04225, ubicato nel medesimo Comune di None e gestito dal gestore d'ambito - S.M.A.T. S.p.A. - al fine di ottenere i pareri di competenza secondo quanto previsto dall'Allegato D del regolamento regionale 15/R/2006;

vista la nota dell'ASL TO5 di Chieri, Carmagnola, Moncalieri e Nichelino - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Igiene Sanità Pubblica - in data 28/1/2025 - prot. n. 4884;

vista la nota dell'ARPA - Dipartimento territoriale di Torino (Piemonte Nord Ovest) - in data 19/2/2025 - prot. n. 00014556;

vista la Determinazione del Direttore Generale dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*" n. 46 del 21/3/2025, di approvazione e presa d'atto della proposta di definizione presentata;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*", in data 21/3/2025 - prot. n. 0000880/2025, di trasmissione degli atti della proposta di definizione presentata;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25/1/2024.

## IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- legge regionale 26/3/1990, n. 13 "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 30/4/1996, n. 22 "Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee" e ss.mm.ii.;

- legge regionale 20/01/1997, n. 13 "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 29/7/2003, n. 10/R recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 20/2/2006, n. 1/R recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 11/12/2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 29/10/2007, n. 10/R recante "Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 28/12/2007, n. 12/R recante "Designazione di ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- articolo 17 della legge regionale 28/7/2008, n. 23;
- articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla D.G.R. n. 10-9336 dell'1/8/2008;
- D.G.R. n. 34-11524 del 3/6/2009 "Legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, articolo 2, comma 7. Criteri tecnici per l'identificazione della base dell'acquifero superficiale e aggiornamento della cartografia contenuta nelle "Monografie delle macroaree idrogeologiche di riferimento dell'acquifero superficiale" del Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. 117-10731 del 13/03/2007" e successivi atti amministrativi di modifica puntuale;
- decreto legislativo 23/2/2023, n. 18, "Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano";

## DETERMINA

- a. L'area di salvaguardia del pozzo potabile denominato *P2* - codice univoco TO-P-04225, ubicato nel Comune di None (TO) e gestito dalla S.M.A.T. S.p.A., è definita come risulta nell'elaborato "*Tavola 8 – COMUNE DI NONE - Definizione aree di salvaguardia Pozzo P2 - Estratto da cartografia catastale (C.T. Comune di None) - scala 1:1.000*", estratto conformemente dalla relazione a firma del professionista incaricato dal gestore - dott. geol. Luca Filieri - e allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.
  - b. La definizione dell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento è strettamente dimensionata al valore di portata utilizzato per il calcolo delle isocrone - pari a 12 l/s - portata massima di concessione prelevabile in maniera continua dal pozzo.
  - c. Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 15/R/2006 recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*" relativi, rispettivamente, alla zona di tutela assoluta e alle zone di rispetto, ristretta ed allargata.
- Per quanto concerne le attività agricole interessanti l'area di salvaguardia, tenendo conto che le particelle catastali ricadono in Classe 4 di gestione agricola, nella zona di rispetto ristretta è vietata la stabulazione del

bestiame e lo stoccaggio e l'accumulo di effluenti zootecnici. Nelle zone di rispetto, ristretta e allargata, è altresì vietato l'impiego per scopi non agricoli di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione, l'accumulo e lo stoccaggio di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e la dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati. I conduttori di particelle agricole ricadenti nell'area di salvaguardia devono, al fine di poter impiegare fertilizzanti e prodotti fitosanitari, sottoscrivere un Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari, che deve essere trasmesso, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino. La gestione dei fertilizzanti nelle zone di rispetto, ristretta e allargata, dovrà essere condotta mediante un accurato bilanciamento in funzione soprattutto delle caratteristiche del suolo e delle asportazioni prevedibili, con un apporto di azoto ammesso entro il limite di 170 kg annui per ettaro. Il bilanciamento di cui sopra sarà dimostrato tramite la compilazione del Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA), previsto dal regolamento regionale 29/10/2007, n. 10/R, o a mezzo di un analogo strumento.

Anche la fertilizzazione effettuata con prodotti contenenti *fosforo* e *potassio* dovrà apportare al suolo un contenuto di macroelementi nutritivi non superiore alla stima dei prevedibili asporti delle colture e l'apporto di *fosforo* e *potassio* dovrà essere sospeso nel caso in cui la dotazione nel terreno dei due macroelementi superi i limiti indicati dall'Allegato C del regolamento regionale 15/R/2006. I fertilizzanti fosfatici, inoltre, dovranno contenere un basso contenuto in Cadmio (<90 mg Cd/kg di anidride fosforica).

In relazione ai trattamenti di difesa fitosanitaria e di diserbo delle colture, nella zona di rispetto ristretta e allargata è possibile effettuare trattamenti con i prodotti ammessi dalla normativa vigente in materia di produzione biologica. Sono ammessi trattamenti con prodotti diversi solo se conformi alle norme di produzione integrata vigenti.

Nell'area di salvaguardia è sempre vietata l'utilizzazione di geodisinfestanti e di biocidi; inoltre, è vietato intervenire con mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione in aree a particolare destinazione funzionale all'interno delle zone classificate o assimilate a bosco ai sensi del d.lgs. 3/4/2018, n. 34.

d. Il gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di None (TO) - S.M.A.T. S.p.A. - come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del regolamento regionale 15/R/2006, è altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del citato regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:

- garantire che la zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tale zona, recintata, dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore e alle autorità di controllo;
- effettuare interventi di pulizia e di manutenzione periodica dell'opera di presa e dell'edificio contenente il pozzo.

e. A norma dell'articolo 8, comma 3 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento è trasmessa, oltre che ai proponenti:

- alla Città Metropolitana di Torino per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di None - S.M.A.T. S.p.A. - per la tutela del punto di presa;
- alla struttura regionale competente in materia di Pianificazione e gestione urbanistica;
- all'ASL TO5 di Chieri, Carmagnola, Moncalieri e Nichelino - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Igiene Sanità Pubblica;
- all'ARPA - Dipartimento territoriale di Torino (Piemonte Nord Ovest).

f. A norma dell'articolo 8, comma 4 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Città Metropolitana di Torino per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento e al Comune di None, affinché lo stesso provveda a:

- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento;
- notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;
- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;
- verificare le condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento dei tratti di viabilità secondaria utilizzati saltuariamente dal gestore per l'accesso al pozzo e dai proprietari dei fondi agricoli adiacenti che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e

convogliamento all'esterno della medesima area; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con la zona di rispetto ristretta;

- dal momento che il pozzo e la relativa area di salvaguardia sono a ridosso dei campi sportivi annessi al Palazzetto dello sport, vietare l'impiego per scopi non agricoli di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione nelle aree dedicate alle attività sportive, come prevede il punto d), comma 1 dell'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006;
- verificare gli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- far svolgere in ottemperanza alla normativa vigente le attività effettuate all'interno dell'area di salvaguardia.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "*Amministrazione trasparente*".

IL DIRIGENTE (A1604C - Tutela e uso sostenibile delle acque)  
Firmato digitalmente da Paolo Mancin

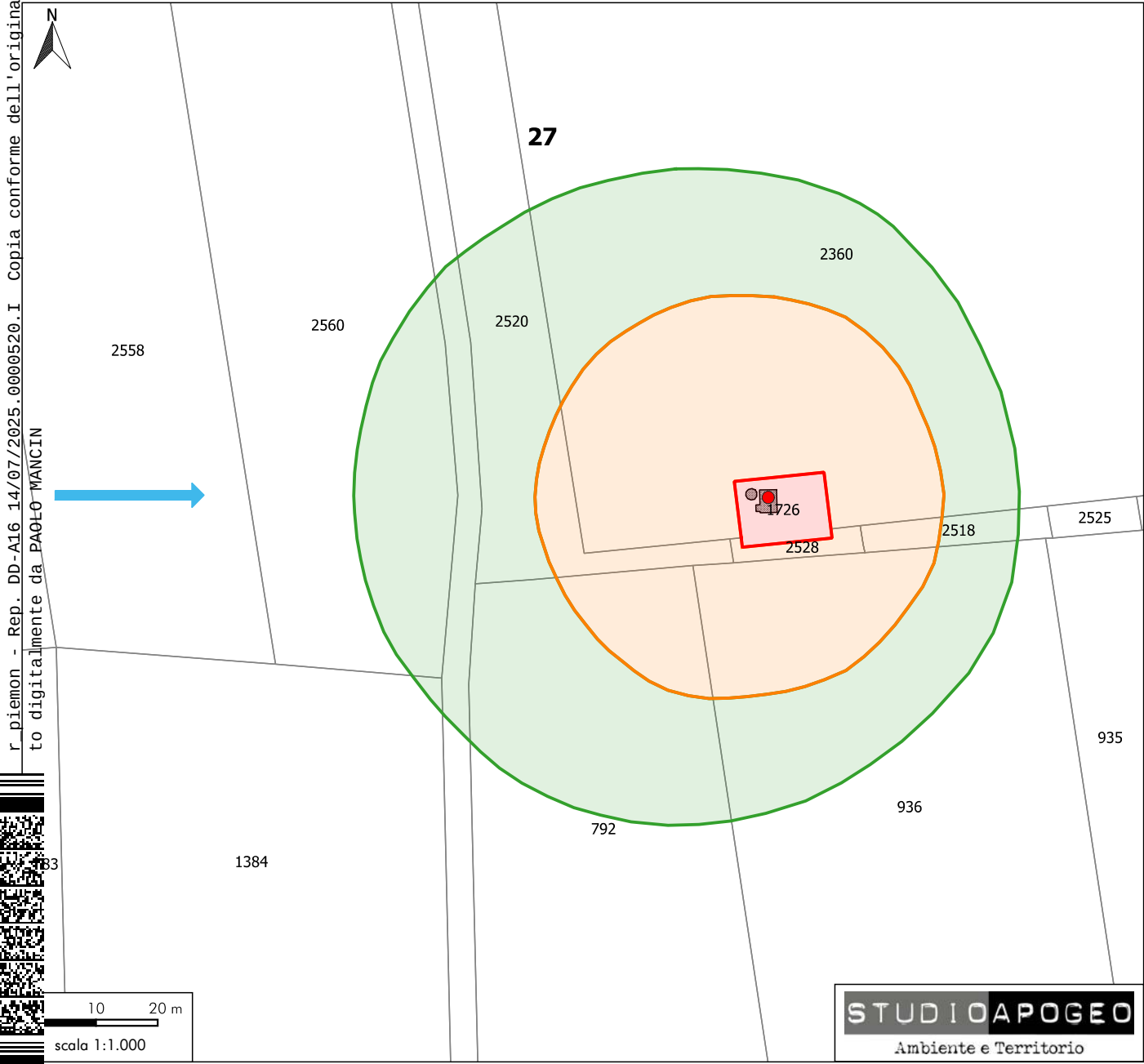


r.piemon - Rep. DD-A16 14/07/2025.0000520.I Copia conforme dell'originale sottoscrit  
to digitalmente da PAOLO MANCIN

COMUNE DI NONE

Definizione aree di salvaguardia Pozzo P2 - Estratto da cartografia catastale (C.T. Comune di None)

Tavola 8



- Pozzo P2  
Foglio 27 particella 1726  
Coord. WGS84/UTM 32N: 384954 E; 4975923 N
- Direzione flusso falda idrica profonda

Aree di salvaguardia

- Zona di Tutela Assoluta (ZTA)
- Zona di Rispetto Ristretta (ZRR - isocrona 60 giorni)
- Zona di Rispetto Allargata (ZRA - isocrona 180 giorni)

Catasto terreni

- Fogli
- Particelle

Zona di Tutela Assoluta (ZTA)

| Foglio | Particella | Parte |
|--------|------------|-------|
| 27     | 1726       |       |

Zona di Rispetto Ristretta (ZRR - isocrona 60 giorni)

| Foglio | Particella | Parte |
|--------|------------|-------|
| 27     | 792        | X     |
| 27     | 936        | X     |
| 27     | 2360       | X     |
| 27     | 2518       | X     |
| 27     | 2520       | X     |
| 27     | 2528       |       |

Zona di Rispetto Allargata (ZRA - isocrona 180 giorni)

| Foglio | Particella | Parte |
|--------|------------|-------|
| 27     | 792        | X     |
| 27     | 936        | X     |
| 27     | 1384       | X     |
| 27     | 2360       | X     |
| 27     | 2518       | X     |
| 27     | 2520       | X     |
| 27     | 2560       | X     |